



CITTA' DI RACCONIGI

Area Edilizia e Urbanistica

Sportello Unico Edilizia

***REGOLAMENTO PER LA
POSA DI CHIOSCHI E
DEHORS***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

COMUNE DI RACCONIGI
Provincia di Cuneo

**Regolamento a cura del personale tecnico e amministrativo
dell'Area Edilizia e Urbanistica**

geom. Carlo Cortassa
geom. Roberto Cornaglia
arch. Andrea Giraudi
sig.ra Tiziana Campanella
sig.ra Lucia Appendino

Settembre 2016

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - FINALITÀ	4
CHIOSCHI	6
ARTICOLO 3 - MODALITÀ PER LE RICHIESTE.....	6
ARTICOLO 4 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI.....	7
ARTICOLO 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE	8
ARTICOLO 6 - MODALITÀ PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI.....	8
ARTICOLO 7 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO.....	10
ARTICOLO 8 - QUALITÀ DEL MANUFATTO	11
ARTICOLO 9 - MATERIALI E COLORITURE.....	12
ARTICOLO 10 - ELABORATI GRAFICI.....	12
ARTICOLO 11 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI	12
ARTICOLO 12 - NORME GENERALI	12
ARTICOLO 13 - NORME TRANSITORIE	14
ARTICOLO 14 - REVOCHE E DIVIETI.....	14
ARTICOLO 15 - SANZIONI.....	16
ARTICOLO 16 - NORMA TRANSITORIA	16
DEHORS	17
ARTICOLO 17 - MODALITÀ PER LE RICHIESTE	17
ARTICOLO 18 - CRITERI DI COLLOCAZIONE	18
ARTICOLO 19 - MODALITÀ PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI.....	20
ARTICOLO 20 - NORME GENERALI	20
ARTICOLO 21 - NORME TRANSITORIE	20
ARTICOLO 22 - REVOCHE E SANZIONI	20
ARTICOLO 23 - CRITERI DI REALIZZAZIONE	21
ARTICOLO 24 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE	22
ALLEGATO 1 - Zonizzazione con indicazione degli ingombri massimi ammissibili	25
ALLEGATO 2 - Dehors	32
ALLEGATO 3 - Schema tipologico dei chioschi per aree di centro storico.....	36
ALLEGATO 4 - Modulistica	38

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, il suolo privato e i tratti di strada/viabilità pedonale gravati di servitù di uso pubblico.

Occupazioni di suolo pubblico: quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento che si distinguono in:

stagionali – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono con cadenza annuale;

annuali – le occupazioni di qualsiasi natura effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo.

Chiosco: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a. a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la rivendita di quotidiani e/o periodici, oggetti e accessori funerari;
- b. di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (cabine telefoniche o simili);

Dehors: insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto adiacente ad un locale pubblico di somministrazione di cibi/bevande o laboratorio artigianale (pizzeria da asporto, gelaterie, ecc.).

Attività commerciali e pubblici esercizi: si intendono gli esercizi individuati al successivo articolo 12.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di chioschi e dehors è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell'ambiente cittadino che stabilisce in particolare:

- le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione e inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, la procedura per il conseguimento della

specifica concessione di occupazione suolo pubblico a titolo precario;

- le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors (all'interno dell'ingombro massimo prescritto per ogni installazione dall'Allegato 1), le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento dello specifico permesso, nel rispetto di quanto prescritto dalle N.d.A. del P.R.G.C.

CHIOSCHI

ARTICOLO 3 - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria redatta ai sensi del successivo art. 4, titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, che intendano collocare, un chiosco dovranno preventivamente ottenere il Provvedimento Unico rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Racconigi (SUAP) ai sensi del D.P.R. 160/2010, il quale comprenderà tutti i pareri/nulla osta espressi dagli Uffici/Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa edilizio/urbanistica, del presente Regolamento, del Nuovo Codice della Strada, della normativa commerciale e del Regolamento di Polizia Urbana. Si rammenta che per la realizzazione di un nuovo manufatto sarà necessario produrre istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in termini di endoprocedimento del Provvedimento finale Suap sopra richiamato.
2. Al fine dell'ottenimento del Provvedimento autorizzativo, di cui al comma precedente, l'interessato, dovrà presentare per via telematica al SUAP formale istanza in regola con la normativa sull'imposta di bollo, corredata dalla documentazione prescritta dal "Regolamento Suap/Sue" e dalla normativa vigente; il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà comunque contenere:
 - a. tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai;
 - b. le planimetrie dell'area in scala 1:500 e l'estratto di P.R.G.C. e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella su cui verrà inserito il chiosco;
 - c. illustrazioni in scala 1:200 con l'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite all'interno dell'ingombro massimo prescritto per ogni singola installazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
 - d. le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;
 - e. documentazione fotografica a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale;
 - f. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
3. L'istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto precedente, sarà istruita dal SUAP che richiederà il rilascio del titolo abilitativo edilizio, al competente Sportello Unico Edilizia. Lo stesso,

unitamente agli atti di assenso rilasciati dagli Uffici competenti, verrà quindi trasmesso all'Ufficio Tributi per la stesura della bozza di provvedimento/convenzione per la concessione di occupazione del suolo pubblico, nella quale sarà determinata la durata dell'occupazione suolo pubblico ed il relativo canone annuo. La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in anni dodici. A garanzia dell'avvenuta rimozione e ripristino dell'area pubblica preliminarmente al rilascio del titolo unico il concessionario dovrà depositare una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di importo pari al 140% del costo previsto per la completa rimozione e smaltimento dei materiali della struttura.

4. Il Responsabile del SUAP rilascia il Provvedimento conclusivo del Procedimento che comprende i vari provvedimenti/pareri/atti di assenso endoprocedimentali (permesso di costruire, concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ecc.) emessi dagli Uffici/Enti.
5. In allegato all'istanza/attestazione di agibilità il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.
6. Per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico è necessario presentare istanza formale (in bollo) indirizzata al Comune di Racconigi (Settori: UMD2 per l'istruttoria di competenza ed UMD3 per l'istruttoria di competenza finalizzata all'applicazione dei relativi tributi comunali): tipologia dell'attività da insediarsi, esatta indicazione dell'ubicazione dell'attività da insediarsi e fotografie dell'area, riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario, numero e data permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di Racconigi.

ARTICOLO 4 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI

1. L'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, potrà essere effettuato periodicamente dalla Giunta Comunale che provvederà successivamente attraverso l'emanazione di apposito bando per l'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi.
2. Nel caso di rimozione di un chiosco esistente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l'area libera verrà assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite.
3. Il bando dovrà attenersi alle indicazioni di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante "*Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell'Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012*" come confermato dalla Regione Piemonte – Direzione

Competitività del Sistema Regionale con nota del 28.06.2016 protocollo10958/A1903A ovvero in aderenza alle eventuali ed ulteriori emananti normative disciplinanti tale aspetto.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

La collocazione dei chioschi dovrà avvenire nelle zone previste ed all'interno delle perimetrazioni indicate e stabilite in sede di approvazione del presente Regolamento dal Consiglio Comunale e/o aggiornamento dell'Allegato 1) con successivo atto della Giunta Comunale.

1. L'inserimento di nuove aree da parte della Giunta Comunale sarà di norma consentita quando la previsione del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, (carezza dei servizi o attività necessarie), costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano. Pertanto la collocazione del chiosco sarà preclusa:

- a) dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
- b) dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
- c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano;
- d) addossato o ancorato all'edificato.
- e) in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in adiacenza a spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. I chioschi ricadenti nelle aree A1 (Centro storico) andranno realizzati nel rispetto delle soluzioni formali fornite dalle *“Linee guida per gli interventi sulle esteriorità degli esercizi commerciali”* (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2009), delle tipologie di cui all'allegato 2 e/o secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dovranno inoltre possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

ARTICOLO 6 - MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Strutture tipo:

- I. Almeno 60 giorni prima della scadenza temporale del provvedimento autorizzativo unico Suap potrà essere richiesto il rinnovo della concessione all'occupazione del suolo pubblico quale atto d'impulso per l'avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio delle diverse attività
- II. Il rinnovo in ogni caso potrà avvenire a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero in

aderenza alle disposizioni regionali recepenti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante “*Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa del 5 luglio 2012*” come confermato dalla Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale con nota del 28.06.2016 protocollo10958/A1903A ovvero in aderenza alle eventuali ed ulteriori emanande normative disciplinanti tale aspetto.

- III. Alla scadenza della concessione (e comunque non oltre il compimento del 12° anno dal giorno del primo atto autorizzativo all’occupazione del suolo pubblico e all’edificazione del chiosco), la struttura dovrà comunque essere rimossa e l’area riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento ed in particolare all’art. 4.
- IV. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, il provvedimento autorizzativo unico Suap, la concessione di suolo pubblico e il relativo permesso di costruire decadono automaticamente e il concessionario avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

2. **Tipologia del manufatto diversa dalle strutture tipo (Allegato 1) –**

I. per quelle in corso di validità e in attesa di rinnovo: Per i chioschi esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di concessioni di suolo in corso o in attesa di rinnovo, si applica il punto 5) recante “Disposizioni transitorie” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante “*Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa del 5 luglio 2012*” come confermato dalla Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale con nota del 28.06.2016 protocollo10958/A1903A. Durante tali periodi potranno venire autorizzati ampliamenti o adeguamenti delle strutture con i medesimi materiali dei manufatti esistenti che dovranno essere rimossi totalmente alla scadenza definitiva della concessione.

L’area, resa disponibile alla scadenza verrà assegnata con le modalità previste al precedente art. 4.

II. Qualora venga richiesto dall’Amministrazione Comunale nelle situazioni predette il totale adeguamento del manufatto alle nuove tipologie di cui di cui al presente Regolamento, si applicheranno le medesime disposizioni stabilite ai commi 1-2-3 dell’articolo 4 per le strutture valide

autorizzate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. La realizzazione del manufatto conforme alle strutture tipo dovrà avvenire nei tempi di validità del permesso di costruire, qualora ciò non avvenga con esso decadrà ogni diritto di ampliamento o adeguamento, nonché l'autorizzazione all'occupazione dell'area per la parte in ampliamento rispetto alla concessione originaria, ritornando nella situazione originaria con l'applicazione delle disposizioni di cui al punto I.

III. In caso di cessione dell'attività la concessione di suolo pubblico dovrà essere intestata, previa apposita richiesta, al subentrante. Le stesse potranno essere trasferite al subentrante unicamente per la durata residua. Non potrà essere modificata l'attività commerciale svolta rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.

IV. In caso di concessioni, in corso o in attesa di rinnovo, per le quali è prevista la rilocalizzazione queste potranno conservare la struttura esistente fino al momento della nuova collocazione, per un massimo di 12 anni.

ARTICOLO 7 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO

1. Le soluzioni formali fornite dalle *“Linee guida per gli interventi sulle esteriorità degli esercizi commerciali”* (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2009) sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi per gli interventi ricadenti nelle aree A1 (Centro storico);
2. Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
3. Nella restante parte del territorio le dimensioni del manufatto (ad un solo piano fuori terra non sopralcabile) dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
4. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, il progettista dovrà indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
5. Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada, per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro del centro abitato valgono quelle del presente regolamento, in deroga anche a quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
6. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La struttura di copertura (altezza massima ammissibile

misurata all'estradosso della copertura mt. 4,5) può eccedere il perimetro esterno, relativo al chiosco per una profondità non superiore a mt. 1,40 su un prospetto (fronte di vendita) ed a mt. 0,50 sulle altre fronti.

7. La superficie complessiva del chiosco, misurata dalla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area per un massimo, ove l'area e l'ingombro massimo prescritto dall'Allegato 1 lo consenta, di 60 mq sia per i chioschi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e sia per quelli di nuova individuazione da effettuarsi attraverso apposito bando. La TOSAP (ovvero il canone di occupazione) verrà pagato sulla base dei Regolamenti vigenti in materia. La superficie del chiosco, dovrà includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici. Potrà essere concessa, per quelli in cui viene esercitata l'attività di somministrazione alimenti e bevande, l'occupazione di una ulteriore superficie da destinarsi a dehors nel rispetto delle superfici prescritte dalle N.d.A. del vigente P.R.G.C. (art. 43 e s.m.i.) e delle tipologie indicate nel presente Regolamento.

8. I chioschi dovranno rispettare i disposti della Parte seconda Capo III del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 8 - QUALITÀ DEL MANUFATTO

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

2. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

3. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.

4. La superficie di vendita/somministrazione dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

5. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

6. Non è consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati (tipo display).

7. Nel caso di chiosco ad uso edicola è consentita la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

8. E' consentito nel rispetto delle leggi in vigore, previa apposita autorizzazione e successiva iscrizione a ruolo del concessionario incaricato, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico.

9. E' consentito l'inserimento di un insegna (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

10. È consentita, ai soli fini di oscuramento, l'installazione di tende verticali aderenti alle pareti in tessuto mai lucido in tinta unita con cromie scelte in sintonia con le cromie delle fronti del chiosco.

ARTICOLO 9 - MATERIALI E COLORITURE

1. Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in sede di progetto e sottoposte all'esame della Commissione Igienico Edilizia, visto il carattere precario del chiosco, la progettazione e la realizzazione dello stesso dovrà perseguire i principi di eco-sostenibilità, smontabilità, riutilizzo dei materiali, attingendo a tecniche e teorie che esaltino tali concetti (costruzioni stratificate a secco, procedure struttura/rivestimento per edilizia sostenibile, ecc...).

2. Nelle zone aventi particolari caratteristiche e per gli interventi ricadenti nelle aree A1 (Centro storico), le tinteggiature esterne dovranno utilizzare le tonalità verde scuro (RAL 6009) o canna di fucile (RAL 7030 - 7021).

ARTICOLO 10 - ELABORATI GRAFICI

1. Gli elaborati grafici allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso e le tipologie dei chioschi rappresentate nei disegni sono prescrittive.

ARTICOLO 11 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI

2. Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico Suap per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di Legge agli Enti gestori competenti.

ARTICOLO 12 - NORME GENERALI

1. I chioschi saranno concessi esclusivamente per l'esercizio delle seguenti attività:

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- rivendita di quotidiani e/o periodici;

- vendita di fiori e piante ornamentali;
- vendita di articoli funebri e di arte funeraria.

Il presente regolamento non si applica ai chioschi di interesse collettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

2. Il Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, la concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire non costituiscono titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 38/2006 e s.m.i. o dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114/1998 e s.m.i., ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.

3. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 38/2006 e s.m.i. o l'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98, ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.

4. In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra il Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, la concessione di occupazione suolo pubblico e il permesso di costruire decadono a tutti gli effetti.

5. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, della concessione di occupazione di suolo pubblico, del permesso di costruire, della licenza per lo svolgimento dell'attività commerciale ovvero del pubblico esercizio ammessi ai sensi del presente regolamento.

6. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

7. Se per sopravvenute esigenze di sicurezza, di modifiche alla viabilità, d'ordine pubblico o comunque per pubblico interesse, si rendesse necessario rimuovere il chiosco in via definitiva, l'Amministrazione Comunale, potrà revocare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e disporre conseguentemente la revoca del provvedimento SUAP con un preavviso di mesi sei, senza impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale. Il titolare di autorizzazione potrà richiedere ed ottenere pari superficie in altra area opportunamente determinata dall'Amministrazione Comunale.

8. L'affidamento in gerenza dell'attività di vendita ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia.

9. La concessione di occupazione di suolo pubblico, può avere durata massima di dodici anni. Alla

scadenza la medesima sarà riassegnata in aderenza alle disposizioni regionali recepite la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante “*Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa del 5 luglio 2012*” come confermato dalla Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale con nota del 28.06.2016 protocollo 10958/A1903. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.

10. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall’Amministrazione comunale.

11. I chioschi sede di sola rivendita di quotidiani e/o periodici potranno prevedere l’abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli.

12. I chioschi sede di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno prevedere l’abbinamento con la sola attività di rivendita di quotidiani e/o periodici.

ARTICOLO 13 - NORME TRANSITORIE

1. Le presenti disposizioni si applicano anche ai chioschi esistenti sul territorio comunale al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

2. I chioschi esistenti, costituenti problemi di compromissione ambientale (per collocazione, chioschi in contrasto con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc.) potranno permanere fino alla scadenza della concessione del suolo in essere secondo le disposizioni dell’art.6. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l’operazione di riqualificazione potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 14 - REVOCHE E DIVIETI

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l’atto di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.

2. Incorre altresì nella decadenza:

- a. per mancato pagamento di due annualità della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- b. se l’occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico.

- c. per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
- d. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
- e. per essere incorsi nella decadenza o revoca del titolo autorizzativo produttivo- commerciale.

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'ultimo progetto autorizzato.

5. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. A garanzia dell'avvenuta rimozione e ripristino dell'area pubblica preliminarmente al rilascio del titolo unico il concessionario dovrà depositare una polizza fidejussoria di importo pari al 140% del costo previsto per la completa rimozione e smaltimento dei materiali della struttura.

6. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può motivandolo modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni, il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il Comune dopo 60 giorni dalla scadenza della concessione, emette il provvedimento di revoca, nei successivi 60 giorni (dall'esecutività della revoca) ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

7. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nello stato precedente con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

8. Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di tassa già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

9. L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all'interno nell'area destinata ai dehors fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali.

10. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 15 - SANZIONI

1. Il Provvedimento Unico SUAP legittimante l'occupazione e la relativa concessione, sono revocabili anche quando, per cattiva manutenzione o uso improprio della struttura e/o dell'area di pertinenza esterna, questa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato, in difformità dalle disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui la gravità delle contestazioni rilevate non sia tale da richiedere l'immediata revoca della concessione, verrà richiesto il ripristino delle condizioni di conformità entro i tempi tecnici necessari per effettuare le azioni richieste (comunque non oltre i sei mesi) e il pagamento di una sanzione amministrativa dell'importo da 700 € fino a un massimo di 3.000,00 € commisurata alla entità delle difformità riscontrate
2. L'installazione non autorizzata di spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa ai sensi di legge.

ARTICOLO 16 - NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo, e richieste non ancora autorizzate e richieste già autorizzate delle quali si chiede l'ampliamento.
2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale dovranno essere eliminati. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti. In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'Amministrazione Comunale sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di derogare al presente Regolamento qualora lo richiedano le leggi o le norme di carattere sovracomunale. Tale deroga può essere anche applicata quando la posa del chiosco debba salvaguardare elementi preesistenti di interesse pubblico o di pregio ambientale.
4. I manufatti che possano risultare difformi al precedente provvedimento rilasciato, potranno essere regolarizzati, nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché risultino conformi allo stesso, previo pagamento di una sanzione amministrativa dell'importo da 350 € fino a un massimo di 1.500,00 € commisurata alla entità delle difformità oggetto di regolarizzazione.

DEHORS

ARTICOLO 17 - MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. I pubblici esercizi, i titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, che intendano collocare, un dehors dovranno preventivamente ottenere il Provvedimento Unico rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Racconigi (SUAP) ai sensi del D.P.R. 160/2010, il quale comprenderà tutti i pareri/nulla osta espressi dagli Uffici/Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa edilizio/urbanistica, del presente Regolamento, del Nuovo Codice della Strada, della normativa commerciale e del Regolamento di Polizia Urbana. Si rammenta che per la realizzazione della struttura sarà necessario produrre istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in termini di endoprocedimento del Provvedimento finale Suap sopra richiamato.

2. Al fine dell'ottenimento del Provvedimento autorizzativo, di cui al comma precedente, l'interessato, dovrà presentare per via telematica al SUAP formale istanza in regola con la normativa sull'imposta di bollo, corredata dalla documentazione prescritta dal "Regolamento Suap/Sue" e dalla normativa vigente; il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà comunque contenere:

a. tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai;

b. le planimetrie dell'area in scala 1:500 e l'estratto di P.R.G.C. e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella/area su cui verrà inserito il dehors;

c. illustrazioni in scala 1:200 con l'esatta ubicazione del dehors; piante e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno in una situazione prospettica dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.

d. le caratteristiche della struttura (di norma in scala 1:50) e degli arredi che si intendono utilizzare;

e. documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale;

f. nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;

g. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;

3. L'istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto precedente, sarà istruita dal SUAP

che richiederà il rilascio del titolo abilitativo edilizio, al competente Sportello Unico Edilizia. Lo stesso, unitamente agli atti di assenso rilasciati dagli Uffici competenti, verrà quindi trasmesso all'UMD 2 per la stesura della bozza di provvedimento/convenzione per la concessione di occupazione del suolo pubblico, nella quale sarà determinata la durata dell'occupazione suolo pubblico ed all'UMD 3 per l'applicazione dei tributi comunali. La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in anni dodici.

4. Il Responsabile del SUAP rilascia il Provvedimento conclusivo del Procedimento che comprende i vari provvedimenti/pareri/atti di assenso endoprocedimentali (permesso di costruire, concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ecc.) emessi dagli Uffici/Enti.

5. In allegato alla comunicazione di fine lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.

6. L'autorizzazione precaria e temporanea viene concessa, anche per periodi stagionali, nell'arco di tempo compreso tra il 1 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno solare.

7. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

8. Qualora, della struttura autorizzata, si intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali, occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione.

9. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

10. Nei percorsi porticati potranno essere realizzati dehors annuali o pluriennali delimitati come prescritto dall'art. 23 comma 1 e arredati con tavolini e sedie;

11. La collocazione di dehors comporta la variazione della superficie di somministrazione.

ARTICOLO 18 - CRITERI DI COLLOCAZIONE

a. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali; dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa od ai chioschi ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri:

a) dovranno rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada.

b) I dehors devono essere installati garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio, non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta di una carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale salvo la presenza di esercizi ubicati in zone a traffico limitato. Per gli interventi ricadenti

nelle aree A1 (Centro storico) i dehors dovranno essere installati nella proiezione dell'esercizio, garantendo così la migliore attiguità possibile all'esercizio stesso;

c) non è consentito installare dehors, o parti di esso:

– in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;

– ove vige il divieto di sosta;

– nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;

d) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

e) il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione;

f) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri 1,50, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tali dimensione, l'intero marciapiede. Nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri 1,50 o alla larghezza del marciapiede e secondo gli schemi di cui all'Allegato 2;

g) i dehors non possono essere utilizzati come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.

b. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi viene individuata la seguente griglia localizzativa per l'inserimento nel territorio:

zona centrale storica - allegato A Sono sempre ammesse sui sedimi delle aree pedonali soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con le soluzioni di cui all'art.24 ai punti 24. 1 - 24.2 e 24.4 a struttura lignea o metallica e copertura in tela naturale, tutti dello stesso colore e tipologia costruttiva per ogni singolo esercizio commerciale. Il progettista dovrà attenersi alle soluzioni formali fornite dalle *“Linee guida per gli interventi sulle esteriorità degli esercizi commerciali”* (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2009).

percorsi porticati della zona centrale storica: Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso di flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio minimo di metri 1,50, libero da arredi (sedie e/o altro).

rimanenti porzioni di territorio comunale ivi compresi tutti i sedimi di vie o piazze perimetrali. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, ma sono anche ammesse le soluzioni con copertura indicate all'art. 24, con tessuto mai lucido in tinta unita, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici

prospicienti e nel rispetto di quanto prescritto dalle N.d.A. del P.R.G.C.

parchi e giardini: sono ammesse soluzioni prive di copertura e quelle riportate all'art. 24 in tessuto mai lucido con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti. Possono anche essere realizzate strutture a gazebo nei parchi purché studiati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

ARTICOLO 19 - MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. La richiesta di rinnovo dei dehors ove la struttura sia quella già collocata ed autorizzata a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con le modalità nello stesso previste, occorrerà presentare in allegato all'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, del titolare del pubblico esercizio, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e il riferimento al titolo autorizzativo SUAP/SUE rilasciato (numero e data), ed esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione di seguito elencata all' art. 17.
2. La richiesta di rinnovo di suolo pubblico per ogni altro tipo di dehors va presentata almeno 30 giorni prima della data di installazione.

ARTICOLO 20 - NORME GENERALI

1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors chiusi può avere durata massima di dodici anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.
3. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 21 - NORME TRANSITORIE

1. Relativamente ai dehors autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatti salvi i diritti acquisiti; l'Amministrazione Comunale intende avviare una ricognizione finalizzata alla verifica della conformità delle strutture realizzate con i titoli autorizzativi rilasciati.

ARTICOLO 22 - REVOCHE E SANZIONI

1. L'autorizzazione è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti

disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso a seguito di scadenza o revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 23 - CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area dei dehors, salvo che nei percorsi porticati (ove ogni proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi (essenze consigliabili ad effetto siepe), tenute a regola d'arte oppure da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo o legno come dalle tipologie indicate nell'Allegato 2. Il suolo potrà essere lasciato in vista nel caso in cui esista una pavimentazione di particolare pregio (ad esempio sia di materiale lapideo). Potrà altresì essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio. La copertura e le chiusure frontali e laterali dei dehors sono consentite, ad esclusione di quelli nei portici e corti chiuse. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi.

3. Nella zona del Centro Storico e nelle piazze storiche le coperture dei dehors devono rispettare le indicazioni previste secondo le soluzioni formali fornite dalle "*Linee guida per gli interventi sulle esteriorità degli esercizi commerciali*" (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2009), le tipologie di cui all'allegato 2, le modalità indicate nel presente regolamento e nel rispetto di quanto prescritto dalle N.d.A. del P.R.G.C.

4. Nella restante parte del territorio l'installazione dei dehors dovrà rispettare quanto prescritto dalle N.d.A del vigente P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunale.

5. Salvo per i dehors autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento la superficie destinabile a tali strutture (dehors, tensostrutture, tendostrutture, ecc.) sia su suolo privato che su suolo pubblico, non potrà superare il 20% della Sul dell'attività, con un massimo di 50 mq. ed un minimo sempre consentito di 25 mq. nel rispetto degli eventuali rapporti di copertura stabiliti dalle N.d.A del vigente P.R.G.C.. L'altezza di tali strutture non potrà superare 3,50 metri.

6. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita separata autorizzazione e dovranno altresì essere iscritte a ruolo dal concessionario incaricato.

7. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

8. I dehors abbinati ai chioschi dovranno essere conformi alla tipologia prevista al punto 24; al di fuori delle aree A1 (Centro storico) e BR.1 (Zone consolidate residenziali di corona agli insediamenti del tessuto storico) e consentito discostarsi dalle tipologie di cui sopra qualora la progettazione del dehors sia contestuale a quella del chiosco consentendo così una corretta valutazione dell'impatto e dell'inserimento dell'intervento complessivo sull'ambiente circostante.

ARTICOLO 24 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

1. Gli eventuali teli di copertura (con le diverse tipologie), dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita (bianco o crema).

2. Per quanto riguarda la struttura portante dei dehors stagionali, per gli interventi ricadenti nelle aree A1 (Centro storico), la stessa potrà essere in legno o in metallo verniciato nei seguenti colori tipo: verde scuro (RAL 6009) e canna di fucile (RAL 7030 - 7021). I dehors stagionali già oggetto di precedenti autorizzazioni dovranno, su richiesta dell'Amministrazione Comunale od in caso di interventi di manutenzione, conformarsi alla situazione esistente ovvero alle prescrizioni dettate.

3. È escluso l'uso di alluminio anodizzato o di colore naturale.

4. Le tipologie consentite sono:

24.1 Ombrelloni

Di figura chiusa (quadrata o rettangolare), disposti singolarmente o in serie.

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile.

La tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o metallo con telo come specificato in premessa, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

Per ogni esercizio gli ombrelloni devono essere tutti della stessa forma, dimensione e colore.

24.2 Tende a Falda Singola

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti

d'appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia, ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi e prospetti porticati.

Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato nell'Allegato 2 (altezza massima mt. 1,80).

24.3 Doppia falda

Si presenta con due soluzioni:

- **con struttura centrale** in modo da formare due spioventi;
- **con montanti perimetrali** e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano esclusi i portici.

La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi.

Non è ammessa nel Centro storico, nelle piazze storiche, in portici.

Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato nell'Allegato 2 (altezza massima mt. 1,80).

24.4 Padiglione

La tipologia consentita risulta **a pianta centrale unica** con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nerbata e/o tesa a falda unica o a piramide;

La soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento.

Non è ammessa nel Centro storico, nelle piazze storiche, in portici.

Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato nell'Allegato 2 (altezza massima mt. 1,80).

24.5 Strutture innovative


Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto, strutture comunque da valutarsi per ogni singola proposta di intervento.

Non sono ammesse nel Centro storico, nelle piazze storiche, in portici.

**ALLEGATO 1 - Zonizzazione con indicazione degli
ingombri massimi ammissibili**

RICOGNIZIONE CHIOSCHI ED EDICOLE PRESENTI SUL TERRITORIO

scala 1:5'000




① Edicola giornali e riviste

② ③ ④ ⑤ Attività di somministrazione alimenti e bevande

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

scala 1:200



Area attuale del chiosco



Area / Ingombro massimo

EDICOLA GIORNALI E RIVISTE

scala 1:200




 Area attuale del chiosco

 Area / Ingombro massimo

**CHIOSCO PIAZZA IV NOVEMBRE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**


scala 1:200



-  Area attuale del chiosco
-  Area / Ingombro massimo

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

scala 1:200




Area attuale del chiosco



Area / Ingombro massimo

**CHIOSCO PIAZZA PIACENZA
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
scala 1:200**



Area / Ingombro massimo




Area attuale del chiosco




ALLEGATO 2 - Dehors

Ombrelloni – 24.1



Tende a falda singola – 24.2



Doppia falda con struttura centrale – 24.3




Doppia falda con montanti perimetrali – 24.3



Padiglione a pianta centrale unica – 24.4




Schemi di collocazione dehors



* o larghezza del marciapiede se inferiore



Esempi di delimitazione dehors




Il basamento, con altezza non superiore a 50 cm, può essere in metallo, legno o materiale trasparente.
La parte soprastante il basamento dovrà essere esclusivamente in materiale trasparente.
L'altezza massima della struttura completa non può essere superiore a 180 cm.

ALLEGATO 3 - Schema tipologico dei chioschi per aree di centro storico


Chiosco piccolo



Chiosco grande



Pianta




Prospetto frontale

Prospetto laterale

ALLEGATO 4 - Modulistica

Modello 1



ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI MORETTA

OGGETTO: Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente per la installazione trasferimento ampliamento di chiosco

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, nazionalità _____, codice fiscale _____, residente in _____, n. _____, tel. _____;

(barrare la casella che interessa)

titolare dell'omonima **impresa individuale** _____ n. _____ con sede legale in _____ Via _____

partita IVA/C.F. _____ quale legale rappresentante della **Società** _____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____

con iscrizione al n. _____ in data _____ del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ (da dichiararsi se posseduta);

CHIEDE

di poter occupare il suolo pubblico ubicato in _____, per una superficie di m _____ x m _____, per complessivi m² _____, per :

- Installazione chiosco (sez. A);
- Trasferimento chiosco (sez. B);
- Ampliamento chiosco (sez. C);

tipologia chiosco:

Produzione e vendita di piadina romagnola;

(specificare)

SEZIONE A – INSTALLAZIONE CHIOSCO

INSTALLAZIONE

Ubicazione chiosco:

Russi, fraz. _____, via _____, n. _____,

Superficie chiosco: _____;

Superficie totale occupata: _____;

SEZIONE B – TRASFERIMENTO CHIOSCO

TRASFERIMENTO

Ubicazione attuale:

Russi, fraz....., via , n.,

Superficie chiosco: ;

Superficie totale occupata: ;

Ubicazione futura:

Russi, fraz....., via , n.,

Superficie chiosco: ;

Superficie totale occupata: ;

A tal fine comunica che:

il sottoscritto è intestatario dell'autorizzazione comunale n. rilasciata in data per

l'esercizio dell'attività di

il sottoscritto è intestatario della concessione di suolo pubblico n. rilasciata in data

SEZIONE C – AMPLIAMENTO CHIOSCO

AMPLIAMENTO

Ubicazione chiosco:

Russi, fraz....., via , n.,

Superficie chiosco: ;

Superficie totale occupata: ;

Superficie totale occupata a seguito dell'ampliamento ;

A tal fine il sottoscritto comunica:

che è intestatario dell'autorizzazione comunale n. rilasciata in data per l'esercizio

dell'attività di

che è intestatario della concessione di suolo pubblico n. rilasciata in data

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nei vigenti "Regolamento Comunale TOSAP" e "Regolamento per l'installazione dei chioschi su suolo pubblico e privato e per la relativa concessione permanente di suolo pubblico";

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a sostenere le eventuali spese per sopralluoghi o per ulteriori istruttorie, accettando di versare eventualmente deposito cauzionale se richiesto dal Comune.

Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76).

Allegati: Estratto P.r.g.;

Documentazione fotografica del luogo;

Tavola indicante la ubicazione del chiosco (in caso di trasferimento ubicazione attuale e futura); Progetto di massima;

Racconigi,

Il dichiarante

.....

Modello 2

ITER PRATICA

(ad uso interno degli uffici comunali)

Richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. n° del
Titolare occupazione
Ubicazione occupazione:
Tipo di occupazione (passo carraio, posteggio, etc...)
Superficie dichiarata m² Superficie occupata m²

A cura del Corpo di Polizia Municipale:

Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....
.....
.....

Data

A cura dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio:

Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....
.....
.....

Data

A cura del servizio Attività Economiche Produttive (Ufficio Commercio/P. Amministrativa):

Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....
.....
.....

Data

A cura dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica:

Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....
.....
.....

Data

A cura del Servizio Tributi:

Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell'autorizzazione.

Note eventuali:.....
.....
.....

Data
